

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1493)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 1961

Nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali ed adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede ad adeguare ai nuovi valori monetari la misura del deposito relativo al ricorso per Cassazione, della tassa fissa relativa ai ricorsi al Presidente della Repubblica, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti nonché ad assoggettare ad una speciale imposta di bollo taluni atti e formalità per i quali, in vista del loro rilevante contenuto economico o dei benefici che ne traggono le parti, ingiustificato appare il lieve gravame fiscale cui sono soggetti.

In particolare:

Con l'articolo 1 viene aumentato il deposito previsto dall'articolo 364, primo comma, del Codice di procedura civile modificato dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, per il ricorso

principale ed incidentale alla Corte di cassazione, nella misura seguente:

se la sentenza impugnata è del Pretore da lire 500 a lire 2.000;

se la sentenza impugnata è del Tribunale da lire 1.500 a lire 8.000;

se la sentenza impugnata è della Corte d'appello ed in ogni altro caso l'imposta è graduata in relazione al valore della controversia.

Viene altresì aumentato da lire 500 a lire 3.000 il deposito previsto dall'articolo 398, terzo comma del Codice di procedura civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore.

Con l'articolo 2 viene aumentato da lire cinquecento a lire mille il deposito previsto

dall'articolo 651 del Codice di procedura civile per le opposizioni proposte davanti al conciliatore ed al pretore; e da lire 1.000 a lire cinquemila quello per le opposizioni davanti al Tribunale ed alla Corte di appello.

Con l'articolo 3 viene aumentata da lire 3.000 a lire 25.000 la misura della tassa fissa prevista dall'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, modificato dall'articolo 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato.

L'anzidetta tassa fissa è ridotta alla metà per i ricorsi di appello contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, nonché per i ricorsi contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa previsti dall'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Con l'articolo 4 viene aumentata da lire 3.000 a lire 20.000 la misura della tassa fissa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, modificato dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Con l'articolo 5 viene istituita una imposta fissa di bollo di lire 100 per tutti gli atti del procedimento innanzi al giudice conciliatore quando il valore della causa supera le lire 10.000.

Ed invero, la vigente esenzione assoluta dal bollo per gli atti del procedimento innanzi al giudice conciliatore si ricollega alla considerazione che allorchè fu emanato il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, la competenza per valore del conciliatore era fissata in un limite di somma assai tenue e, cioè, fino a lire 10.000 (legge 12 maggio 1949, n. 273); successivamente, in virtù della legge 18 luglio 1956, n. 761, la competenza per valore del conciliatore è stata elevata a lire 25.000.

Ora se il rapporto tra il mutato valore della moneta e la sfera di competenza per valore del conciliatore è stato adeguato per assicurare al rapporto stesso equilibrio ed

armonia, si è ritenuto opportuno, data la alterazione del rapporto originario che suggerì la esenzione, istituire una tenue imposta di bollo per gli atti del procedimento conservando la esenzione per gli atti relativi a cause di modesta entità patrimoniale e, cioè, di valore inferiore a lire 10.000.

Con l'articolo 6 è stata soppressa la riduzione d'imposta di bollo prevista dall'articolo 43, n. 1, lettera b) del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i Tribunali.

Con l'articolo 7 si istituisce una imposta fissa di bollo, da assolversi mediante marche, per i rinvii nelle cause in materia civile graduandola in relazione al grado dell'organo giudiziario.

Con l'articolo 8 si assoggettano ad una speciale imposta di bollo, d'assolversi mediante marche, le ordinanze non di semplice rinvio ed i decreti non soggetti alla formalità della registrazione ed emessi dal Pretore, dal Tribunale o dalla Corte d'appello. La imposta è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione dell'ordinanza o del decreto.

Con l'articolo 9 si assoggetta ad imposta speciale di bollo il provvedimento del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 825 del Codice di procedura civile.

Con l'articolo 10 si assoggettano ad una speciale imposta fissa di bollo le sentenze in materia civile e con l'articolo 11 viene migliorata l'imposta sulle sentenze e sui decreti in materia penale prevista dall'articolo 45 nn. 2, 3 e 4 della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Con l'articolo 12 si istituisce una imposta di bollo sulle note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchina di cui all'articolo 1524 del Codice civile nonché su quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui al successivo articolo 2762, graduando l'imposta medesima a scaglioni in relazione al prezzo di vendita della macchina.

Con gli articoli 13, 14 e 16 viene meglio adeguata ai valori monetari correnti l'im-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posta di bollo rispettivamente prevista sulle copie degli atti della società da depositarsi ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile e sugli atti e scritti dei quali viene fatto uso in giudizio o negli altri casi espressamente contemplati dall'articolo 2 della vigente legge del bollo.

Inoltre con l'articolo 17 si provvede a modificare il trattamento tributario previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e dalla tabella riportata nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 417, cui sono soggetti, in sede di registrazione, gli atti pubblici e privati, le dichiarazioni di vendita, che fanno seguito alle vendite avvenute

te verbalmente, le trascrizioni, le sentenze ed i provvedimenti recanti trasferimenti di veicoli a motore e rimorchi per la iscrizione nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

La misura del trattamento tributario vigente viene aumentata del 40 per cento nella nuova tabella e, quindi, la misura stessa è solo parzialmente adeguata all'attuale valore della moneta rispetto a quello del 1945.

Nella nuova tabella si è provveduto anche ad aggiungere la lettera *E*, la quale prevede un'adeguata tassazione per gli atti recanti trasferimenti di rimorchi adibiti al trasferimento di persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il deposito previsto dall'articolo 364, primo comma, del Codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilito, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° maggio 1961, nella misura seguente:

1) se la sentenza impugnata è del pretore, lire 2.000;

2) se la sentenza impugnata è del Tribunale, lire 8.000;

3) se la sentenza impugnata è della Corte di appello ed in ogni altro caso:

a) lire 10.000 se la controversia è di valore non eccedente lire 5 milioni;

b) lire 20.000 se la controversia è di valore eccedente lire 5 milioni e non 50 milioni;

c) lire 50.000 se la controversia è di valore eccedente lire 50 milioni o indeterminato.

Il deposito previsto dall'articolo 398, terzo comma, del Codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, per le domande di revocazione delle sentenze del Conciliatore è stabilito, per le domande notificate a decorrere dal 1° maggio 1961, in lire 3.000.

Art. 2.

Il deposito previsto dall'articolo 651 del Codice di procedura civile modificato dallo articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è stabilito, per le opposizioni notificate a decorrere dal 1° maggio 1961, in lire 1.000 se l'opposizione è proposta davanti al conciliatore o al pretore; in lire 5 mila, se l'opposizione è proposta davanti al Tribunale o alla Corte d'appello.

Art. 3.

La tassa fissa prevista dall'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, modificato dall'articolo 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 25.000.

L'anzidetta tassa fissa non è dovuta nei giudizi relativi a rapporto di pubblico impiego ed è ridotta a metà per i ricorsi di appello contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, nonché per i ricorsi contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa previsti dall'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 4.

La tassa fissa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, numero 161, modificato dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in lire 20.000.

Resta ferma la esenzione per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni.

Art. 5.

È istituita un'imposta fissa di bollo, nella misura di lire 100 per ciascun foglio, per tutti gli atti del procedimento innanzi al giudice conciliatore quando il valore della causa supera le lire 10.000.

L'imposta è assolta mediante l'impiego esclusivo di carta bollata.

Art. 6.

La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n. 1 lettera b) della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è soppressa.

Resta ferma la riduzione d'imposta per gli atti nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego.

Art. 7.

Per ciascun rinvio non disposto d'ufficio nelle cause in materia civile è dovuta una imposta fissa di bollo nella misura seguente:

- a) nei procedimenti avanti i Pretori, lire 200;
- b) nei procedimenti avanti i Tribunali, lire 300;
- c) nei procedimenti avanti le Corti di appello, lire 2.000;
- d) nei procedimenti avanti la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato, lire 5.000.

L'imposta è assolta mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi a cura del cancelliere col bollo d'ufficio sui registri di udienza del giudice.

Agli effetti fiscali è equiparata al rinvio la correzione della data dell'udienza fissata.

Nei procedimenti avanti i Pretori, i Tribunali e le Corti di appello l'imposta può essere assolta, qualunque sia il numero dei rinvii, in unica soluzione a *forfait*, rispettivamente nella misura di lire 1.000, lire 2.000 e lire 5.000.

Art. 8.

Sulle ordinanze non di semplice rinvio e sui decreti non soggetti alla formalità della registrazione è dovuta una imposta speciale di bollo di lire 300 se emessi dal Pretore, e di lire 500 se emessi dal Tribunale e dalla Corte di Appello.

L'imposta è assolta mediante marche da bollo da applicare e da annullarsi a cura del cancelliere col bollo d'ufficio ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione dell'ordinanza o del decreto.

Art. 9.

Nei procedimenti avanti gli arbitri non si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 8 ma il provvedimento del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è soggetto ad imposta speciale di bollo di lire 5.000 se il valore della causa è di competenza del Pretore e di lire 20.000 se il valore della causa è di competenza del Tribunale.

L'imposta è riscossa in modo virtuale all'atto della registrazione del decreto.

Art. 10.

Le sentenze e i decreti ingiuntivi in materia civile sono soggetti ad una speciale imposta fissa di bollo nella misura seguente:

- 1) se il provvedimento è emesso dal Conciliatore o dal Pretore lire 300;
- 2) se il provvedimento è emesso dal Tribunale o dalla Corte di appello lire 500;
- 3) se il provvedimento è emesso dalla Corte di cassazione lire 1000.

L'imposta è assolta mediante marche apposte ed annullate a cura del cancelliere ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della sentenza.

Art. 11.

L'imposta di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale prevista dall'articolo 45, nn. 2, 3 e 4 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è maggiorata di lire 300 per i decreti e le sentenze di condanna emessi dal Pretore per contravvenzioni e di lire 500 per tutti gli altri decreti e sentenze di condanna.

Art. 12.

Le note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di

cui all'articolo 1524 del Codice civile nonchè quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui al successivo articolo 2762, sono soggette ad una speciale imposta fissa di bollo nella misura seguente:

quando il prezzo supera lire 50.000 e non 250.000 lire 1.000;

quando il prezzo supera lire 250.000 e non 500.000 lire 2.000;

quando il prezzo supera lire 500.000 e non 1.000.000 lire 3.000;

quando il prezzo supera lire 1.000.000 e non 5.000.000 lire 5.000;

quando il prezzo supera lire 5.000.000 e non 10.000.000 lire 10.000;

quando il prezzo supera lire 10.000.000 e non 50.000.000 lire 20.000;

quando il prezzo supera lire 50.000.000 lire 25.000.

Quando il patto di riservato dominio è stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo, l'imposta fissa di bollo prevista dal comma precedente è ridotta alla metà.

L'imposta è assolta mediante marche da bollo per cambiali apposte ed annullate a cura del cancelliere sul duplo della nota da custodirsi in archivio ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della nota.

È in facoltà del Ministro delle finanze di modificare con proprio decreto il modo di pagamento dell'imposta.

Art. 13.

L'imposta di bollo sulle copie degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile è stabilita in lire 300 per ogni foglio e può essere assolta con carta bollata, marche e bollo a punzone.

Se l'imposta è assolta con marche queste devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro.

Art. 14.

Le imposte fisse di bollo dovute in caso di uso per gli atti e scritti indicati negli articoli 48 a 61 e 65 della tariffa, allegato A, Parte seconda, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabilite nella misura seguente:

1) quando si voglia farne uso davanti i seguenti organi giurisdizionali:

a) Conciliatori, Pretori ed ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti; per ogni foglio lire 100;

b) Tribunali, Corti di appello, tribunali delle acque pubbliche, Commissario degli usi civici, nonchè Giunte provinciali amministrative e Consigli di prefettura in sede giurisdizionale; per ogni foglio lire 200;

c) Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consiglio di Stato e Corte dei conti in sede giurisdizionale; per ogni foglio lire 300;

2) quando si voglia farne uso negli altri casi previsti dall'articolo 2 della legge del bollo; per ogni foglio lire 200.

Art. 15.

Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 16.

L'imposta di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, per gli atti e documenti che a norma della legge di registro sono soggetti a registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo della formalità della registrazione, l'applicazione della imposta di bollo, è stabilita in lire 200 sul solo primo foglio.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 17.

La tabella riportata nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417 è sostituita dalla seguente:

	Tassa fissa
A) motocicli di qualsiasi tipo motocarrozze e trattrici agricole	L. 500
B) veicoli a motore destinati all' trasporto di persone o al trasporto promiscuo di per- sone e di cose:	
1) fino a 8 CV	» 3.500
2) da oltre 8 fino a 12 CV	» 7.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV	» 10.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV	» 14.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV	» 21.000
6) oltre 40 CV	» 28.000
C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata:	
1) fino a 7 quintali	» 7.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali	» 17.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali	» 21.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali	» 28.000

	Tassa fissa
5) da oltre 45 fino a 60 quintali	L. 35.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali	» 42.000
7) oltre 80 quintali	» 56.000
D) rimorchi di portata:	
1) fino a 20 quintali	» 14.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali	» 24.000
3) oltre 50 quintali	» 35.000
E) rimorchi per trasporto di persone:	
1) fino a 15 posti	» 10.000
2) da 16 a 25 posti	» 13.000
3) da 26 a 40 posti	» 18.000
4) oltre i 40 posti	» 25.000

Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere c) e d) è ridotta a 1/4 (un quarto).

Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera E).